



**VADEMECUM PER L'USO:
SERRAMENTI E INFISSI**
(Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 10 maggio 2012)

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito nella nostra faq n° 37);
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un locale riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U_w) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

- scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l'apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- l'**asseverazione** redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per lavori dal 2010).
- in alternativa, la **certificazione del produttore dell'infisso** che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Inoltre:

un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l'algoritmo appositamente elaborato e posto al link "per i tecnici" del nostro sito), che può essere riportato:

- all'interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
- in un'autocertificazione del produttore;
- nell'asseverazione.

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- **sostituita** dalla **dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate** (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- **esplicitata** nella **relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici** (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce "manodopera" da quella delle opere;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA:

(esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012: <http://finanziaria2012.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23), fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:

1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:

- **Allegato F** al "decreto edifici" che può anche essere redatto dal singolo utente;
- 2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:*
- **Attestato di qualificazione energetica**, redatto da un tecnico abilitato, **con i dati di cui all'Allegato A** al "decreto edifici". (L'Attestato di certificazione energetica, se necessario, vedasi a tal proposito la faq n°67, deve essere conservato a cura del cliente);
 - **Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E** al "decreto edifici"), che può anche essere redatto dal singolo utente;

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- **Comunicazione**, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA

Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono

in:

- **registrazione dell'utente** (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
- **autenticazione** (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);

Le fasi per la trasmissione della richiesta consistono in:

- **identificazione del beneficiario della detrazione;**
- **identificazione dell'immobile oggetto di intervento;**
- **identificazione dell'attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare** (in questo caso specifico, l'allegato F o gli Allegati A ed E);
- **verifica della dichiarazione;**
- **invio e stampa della dichiarazione.**

Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (ed eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.

NOTE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

In entrambi i casi, sia che si possa compilare il solo Allegato F o che si debbano compilare gli Allegati A ed E, i nuovi infissi possono essere inseriti uno alla volta, ciascuno con le proprie dimensioni e la propria trasmittanza (cliccando su "nuovo intervento", al termine del primo inserimento, per poter inserirne di nuovi), o una sola volta (riportando quindi la somma delle loro superfici), se questi hanno medesime dimensioni, medesime caratteristiche costruttive e conseguentemente, medesima trasmittanza, o infine, inserendo gli infissi una sola volta, riportando quindi la loro somma e il valore di trasmittanza dell'infisso che si trova nelle condizioni meno favorevoli (e che quindi ha la trasmittanza più alta).